

OGGETTO: CRITERI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Udata la relazione dell'Assessore Maria Rosa Carmen Rossetto;
- Sentito l'intervento del Consigliere di Minoranza Irene Ferrero;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- Con votazione palese ed accertato il seguente risultato
- Presenti: n.17 Astenuti: n.3 (I Consiglieri di Minoranza: Ferrero Irene, Ottello Maurilio, Bergonzi Nicola)

Votanti : n.14

Voti favorevoli: n.14 Contrari : /

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “ **CRITERI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.**”, corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CRITERI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:

- il principio secondo cui ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai sotto elencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo di determinate situazioni economiche:
 - Servizi Scolastici
 - Servizi a domanda individuale
 - Spese sanitarie
 - Trasporto pubblico urbano
- Il Programma di mandato dell'Amministrazione Comunale che prevedeva l'impegno a sostenere le fasce deboli della popolazione residente.

PREMESSO che:

- i criteri di accesso alle prestazioni sopra indicate sono regolati dalle seguenti deliberazioni:
Servizi Scolastici: approvazione tariffe – delibera della Giunta Comunale n.8 del 17.01.2005
Servizi a domanda individuale: deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 11.02.2000
Spese Sanitarie: Deliberazione del Consiglio Comunale n.45/97, con la quale si riconosceva l'assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita ai nuclei familiari rientranti nelle categorie indicate dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.5/APE del 16.04.1991;
- il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.123/1990 e modificato con delibera Consiglio Comunale n.4/1999, prevede che possano essere concessi contributi finanziari a singoli privati solo quando gli stessi, per impedimenti accertati, non potendo usufruire dei pubblici servizi erogati dal comune alla generalità della popolazione, sono costretti, a proprie spese, ad espletarli direttamente;
- le norme per l'accesso a prestazioni agevolate e per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti secondo la legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali n.328/2000, ossia la disciplina della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), valutano la situazione economica riferita all'ultima dichiarazione dei redditi e al patrimonio mobiliare e immobiliare al 31 dicembre dell'anno precedente;

DATO ATTO:

- che non è possibile, sulla base degli atti precedentemente richiamati, erogare prestazioni sociali agevolate a soggetti che abbiano modificato sostanzialmente la propria posizione economica;

- che è necessario rivedere i criteri per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria collegandoli al sistema dell'Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di cui alla legge quadro n.328/2000, al fine di dare attuazione alla normativa nazionale che stabilisce criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche dei cittadini per erogare prestazioni sociali agevolate.
- che sulla base di continue richieste dei cittadini si rende necessario prevedere agevolazioni economiche per l'utilizzo del trasporto pubblico urbano;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, rivedere e aggiornare i criteri di attribuzione di agevolazioni economiche, in particolare:

ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

Premesso:

- che tra le funzioni assistenziali attribuite ai Comuni dal DPR 616/77 e riconfermate dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), vi sono funzioni finalizzate a dare attuazione all'art. 32 della Costituzione, in base al quale devono esser garantite agli indigenti cure gratuite e al successivo art. 38, in base al quale ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale;
- che per esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria s'intende l'intervento a copertura delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (ticket), ove non intervenga direttamente il Servizio Sanitario Nazionale, dovuta a cittadini indigenti per **la spesa farmaceutica, diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale**, come stabilite annualmente dalle disposizioni in materia di misura di finanza pubblica (Leggi Finanziarie).
- che la legge finanziaria per l'anno 2001 (artt. 84 e 85 della L. n.388 del 23.12.2000) ha introdotto importanti novità, disponendo la progressiva eliminazione, fino alla totale scomparsa prevista a decorrere dal 1° gennaio 2003, della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN. In particolare si era stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2001 sarebbe stata abolita ogni forma di compartecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad esclusione di quelle previste dal comma 26 dell'art. 85, L. n. 388/2000. E' stata disposta, inoltre, sempre a far data dal 1° gennaio 2001, l'esclusione dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto, nonché l'erogazione senza oneri a carico dell'assistito degli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della Sanità.
- Che la Regione Piemonte, con la Deliberazione di Giunta Regionale n.57-5740 del 3 aprile 2002 ha introdotto, a far data dal 4 aprile 2002, delle quote fisse di compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale (ticket). Per i farmaci classificati in fascia A il cittadino è tenuto a corrispondere : € . 2 per confezione fino ad un massimo di 2 confezioni (4 €) per ricetta e € .1 per confezione per antibiotici monodose, medicinali per fleboclisi, interferoni per soggetti con epatite cronica fino ad un massimo di 6 confezioni (€ . 4) per ricetta, farmaci per patologie croniche fino ad un massimo di 3 confezioni (€ . 3) per ricetta.

Ritenuto stabilire i seguenti criteri:

1. Hanno diritto al rilascio del tesserino di esenzione ticket indigenti i cittadini residenti nel Comune con Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad **€. 4.000;**
2. In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4 marzo 1987, n.88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 non concorrono alla determinazione del reddito. I beneficiari di indennità di accompagnamento dovranno però dichiarare che la stessa viene effettivamente utilizzata per le finalità previste dalla legge.
3. La composizione del nucleo familiare corrisponde a quella che è la famiglia anagrafica e cioè quella risultante nello stato di famiglia, secondo l'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, riguardante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. In particolare si intende per famiglia un insieme di persone, anche non legate da vincoli di parentela, che risultano coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune, sulla base delle evidenze anagrafiche, alla data di presentazione della domanda.
Tale nucleo è integrato da:
 - **eventuali persone in affidamento;**
 - **genitori anche qualora non risultino conviventi** dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale, divorzio o pagamento degli assegni di mantenimento, nonché i figli a carico con essi conviventi.
4. Viene inoltre riconosciuto lo stato di indigenza ai minori in affidamento o soggetti a provvedimenti del tribunale per i minorenni su dichiarazione del Servizio Socio Assistenziale, tralasciando la verifica del reddito della famiglia affidataria.

SERVIZI SCOLASTICI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Ritenuto integrare gli attuali criteri già approvati dall'Amministrazione Comunale, solamente per il Servizio Trasporto Alunni, il Pre e Post Scuola e la Refezione Scolastica, con il seguente:

1. Qualora si fossero verificate significative variazioni di reddito rispetto all'anno di riferimento per la dichiarazione ISEE, come ad esempio recente disoccupazione, decesso di un congiunto, ecc., si farà riferimento alla situazione economica attuale del nucleo familiare, purché debitamente documentata o certificata dai Servizi Sociali all'atto della richiesta. **In questi casi l'agevolazione economica (esenzione o riduzione) avrà validità trimestrale.**

TRASPORTO PUBBLICO URBANO

Il Comune di Pavone riconosce agli anziani residenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età agevolazioni economiche per l'acquisto dell'abbonamento mensile per l'utilizzo del trasporto pubblico sulla tratta urbana – rete di Ivrea.

Tale agevolazioni non verranno comunque riconosciute ai proprietari di autovetture.

Ritenuto adottare i seguenti criteri generali:

1. Essere residenti a Pavone Canavese;
2. Aver superato il 65° anno d'età;
3. Avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore ad € **4.000,00**;
4. Non essere possessore di autovetture;
5. Resta a carico del richiedente la spesa per il rilascio del Tesserino di riconoscimento;
6. La richiesta dovrà essere presentata entro il giorno 15 del mese per beneficiare dell'abbonamento dal mese successivo.
7. Qualora si fossero verificate significative variazioni di reddito rispetto all'anno di riferimento per la dichiarazione ISEE, come ad esempio decesso di un congiunto, ecc., si farà riferimento alla situazione economica attuale del nucleo familiare, purché debitamente documentata o certificata dai Servizi Sociali all'atto della richiesta. **In questi casi l'agevolazione economica avrà validità trimestrale.**

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 109/98 e s.m.i.;
- la Legge 388/2000;
- la D.G.R n.57-5740 del 3 aprile 2002;

PROPONE

1. Di approvare i seguenti criteri per le prestazioni sociali agevolate:

ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA riconosciuta a soggetti in stato di indigenza, per le sole prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, strumentali e di laboratorio:

- a. Hanno diritto al rilascio del tesserino di esenzione ticket indigenti i cittadini residenti nel Comune con Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad € **4.000,00**;
- b. In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4 marzo 1987, n.88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 non concorrono alla determinazione del reddito. I beneficiari di indennità di accompagnamento dovranno però dichiarare che la stessa viene effettivamente utilizzata per le finalità previste dalla legge.
- c. La composizione del nucleo familiare corrisponde a quella che è la famiglia anagrafica e cioè quella risultante nello stato di famiglia, secondo l'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, riguardante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Tale nucleo è integrato da:
 - **eventuali persone in affidamento**;
 - **genitori anche qualora non risultino conviventi** dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale, divorzio o pagamento degli assegni di mantenimento, nonché i figli a carico con essi conviventi.

- d. Qualora si fossero verificate significative variazioni di reddito rispetto all'anno di riferimento per la dichiarazione ISEE, come ad esempio recente disoccupazione, decesso di un congiunto, ecc., si farà riferimento alla situazione economica attuale del nucleo familiare, purché debitamente documentata o certificata dai Servizi Sociali all'atto della richiesta. **In questi casi il tesserino di esenzione avrà validità trimestrale.**
- e. Viene inoltre riconosciuto lo stato di indigenza ai minori in affidamento o soggetti a provvedimenti del tribunale per i minorenni su dichiarazione del Servizio Socio Assistenziale, tralasciando la verifica del reddito della famiglia affidataria.

SERVIZI SCOLASTICI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio Trasporto Alunni, Pre e Post Scuola e Refezione Scolastica

- a. Qualora si fossero verificate significative variazioni di reddito rispetto all'anno di riferimento per la dichiarazione ISEE, come ad esempio recente disoccupazione, decesso di un congiunto, ecc., si farà riferimento alla situazione economica attuale del nucleo familiare, purché debitamente documentata o certificata dai Servizi Sociali all'atto della richiesta. **In questi casi l'agevolazione economica (esenzione o riduzione) avrà validità trimestrale.**

TRASPORTO PUBBLICO URBANO

- a. Essere residenti a Pavone Canavese;
 - b. Aver superato il 65° anno d'età;
 - c. Avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore ad €. **4.000,00;**
 - d. Non essere possessore di autovetture;
 - e. Resta a carico del richiedente la spesa per il rilascio del Tesserino di riconoscimento;
 - f. La richiesta dovrà essere presentata entro il giorno 15 del mese per beneficiare dell'abbonamento dal mese successivo.
 - g. Qualora si fossero verificate significative variazioni di reddito rispetto all'anno di riferimento per la dichiarazione ISEE, come ad esempio decesso di un congiunto, ecc., si farà riferimento alla situazione economica attuale del nucleo familiare, purché debitamente documentata o certificata dai Servizi Sociali all'atto della richiesta. **In questi casi l'agevolazione economica avrà validità trimestrale.**
2. Di dare atto che la presente deliberazione, relativamente all'esenzione per la partecipazione alla spesa sanitaria, per i soggetti che già sono in possesso di tesserino di esenzione ticket per l'anno 2005, ha validità a partire dall'anno 2006.

3. Di dare atto che si procederà, successivamente, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese attraverso procedure di accertamento svolte anche attraverso l'ausilio della Polizia Municipale e attraverso ogni altro accertamento ritenuto opportuno. Gli uffici comunali preposti al controllo delle dichiarazioni in caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
Maura Raise

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
Maria Ricco